

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2000

che approva i programmi di sorveglianza della BSE presentati per il 2001 dagli Stati membri e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(2000) 3448]

(2000/773/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾ modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali.
- (2) Gli Stati membri hanno presentato programmi di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei rispettivi paesi.
- (3) Dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano i criteri comunitari relativi alla sorveglianza di tale malattia, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾.
- (4) I programmi suddetti sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2001, quale fissato dalla decisione 2000/639/CE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Alla luce dei recenti sviluppi della situazione della BSE, la Comunità ha approvato in via eccezionale un programma riveduto per l'esecuzione di test sui bovini. Tale programma, adottato con la decisione 2000/764/CE della Commissione, del 6 dicembre 2000, relativa all'esecuzione di test sui bovini per accertare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁶⁾, si articola in due fasi: la prima riguarda l'esecuzione di test su tutti i capi bovini di età superiore a 30 mesi sottoposti ad una speciale macellazione di emergenza o che presentano sintomi clinici alla macellazione e un campione aleatorio di bovini morti in allevamento (articolo 1, paragrafi 1 e 2, della citata decisione),

mentre la seconda comprende tutti i capi bovini di età superiore a 30 mesi macellati normalmente per il consumo umano (articolo 1, paragrafo 3, della stessa decisione).

- (6) Alla data del 1° giugno 2000, termine per la presentazione dei programmi, non era prevedibile la revisione del programma dei test.
- (7) In queste circostanze eccezionali, il Regno Unito ha presentato un programma di sorveglianza delle BSE, che occorre approvare insieme ai programmi presentati dagli altri Stati membri. Occorre quindi modificare la decisione 2000/639/CE.
- (8) È altresì necessario prevedere il contributo finanziario della Comunità per l'esecuzione dei test che rientrano nella seconda fase del programma riveduto, anche se tale misura non è prevista nei programmi degli Stati membri.
- (9) Occorre aumentare l'importo massimo stabilito dalla decisione 2000/639/CE per ciascun programma ed è quindi necessario modificare la stessa decisione.
- (10) L'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2000/764/CE prevede la possibilità di rivedere il numero di capi da esaminare nel corso della seconda fase del programma entro il 1° giugno 2001, alla luce del numero di capi esaminati e dei risultati degli esami effettuati nel corso del periodo iniziale della prima fase. È pertanto necessario prevedere una revisione del contributo finanziario della Comunità a partire dal 1° luglio 2001.
- (11) Data l'importanza che i suddetti programmi rivestono per il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di sanità pubblica e salute degli animali appare indicato compensare, in questo caso, il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri nella prima fase del programma per l'acquisto dei kit di analisi e dei reagenti, nei limiti di un importo massimo per kit di analisi e per programma.
- (12) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Per motivi di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.⁽³⁾ GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 54.⁽⁶⁾ GU L 305 del 6.12.2000.

(13) Il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.

(14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/639/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 197 700 EUR.

Articolo 3

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 171 000 EUR.

Articolo 4

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 321 000 EUR.

Articolo 5

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 3 450 000 EUR.

Articolo 6

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 90 000 EUR.

Articolo 7

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 1 136 000 EUR.

Articolo 8

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 4 800 000 EUR.

Articolo 9

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 210 000 EUR.

Articolo 10

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 2 500 000 EUR.

Articolo 11

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 82 500 EUR.

Articolo 12

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 1 260 000 EUR.

Articolo 13

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 180 000 EUR.

Articolo 14

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 306 000 EUR.

Articolo 15

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dalla Svezia è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 577 800 EUR.

Articolo 16

1. Il programma di sorveglianza della BSE presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 270 000 EUR.

Articolo 17

Oltre alle misure previste dai programmi approvati a norma degli articoli 2-16, il contributo finanziario della Comunità è concesso anche per i test eseguiti a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/764/CE a condizione che gli Stati membri richiedenti presentino alla Commissione entro e non oltre il 15 giugno 2001 un programma modificato.

Articolo 18

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi approvati a norma degli articoli 2-16 copre il 100 % (IVA esclusa) delle spese di acquisto dei kit di analisi e dei reagenti, fino a un importo massimo di 30 EUR per test per i test eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 sui capi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2000/764/CE.

Articolo 19

Anteriormente al 1° luglio 2001 si procede alla revisione della presente decisione per fissare il contributo finanziario della Comunità, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001, a favore dei programmi approvati a norma degli articoli 2-16 per

l'esecuzione di test sui capi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/764/CE.

Articolo 20

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi approvati a norma degli articoli 2-16 è concesso alle seguenti condizioni:

- a) alla data del 1° gennaio 2001 gli Stati membri interessati devono aver messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del programma;
 - b) ogni due mesi deve essere presentata alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute; tale relazione deve pervenire entro quattro settimane dal termine del periodo su cui verte;
 - c) anteriormente al 1° giugno 2002 deve essere presentata una relazione finale sull'esecuzione del programma sotto il profilo tecnico, corredata della documentazione probante in ordine alle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001;
 - d) all'efficace attuazione del programma;
- e purché sia rispettata la vigente normativa veterinaria comunitaria.

Articolo 21

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELLA BSE

Percentuale e importo del contributo finanziario della Comunità proposto

Malattia	Stato membro	Percentuale (acquisto di kit di analisi e di reagenti)	Importo massimo (EUR)
BSE	Belgio	100 %	171 000
	Danimarca	100 %	321 000
	Germania	100 %	3 450 000
	Grecia	100 %	90 000
	Spagna	100 %	1 136 000
	Francia	100 %	4 800 000
	Irlanda	100 %	210 000
	Italia	100 %	2 500 000
	Lussemburgo	100 %	82 500
	Paesi Bassi	100 %	1 260 000
	Austria	100 %	197 700
	Portogallo	100 %	180 000
	Finlandia	100 %	306 000
	Svezia	100 %	577 800
	Regno Unito	100 %	270 000
Totale			15 552 000